

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI "SUPPORTO MICROSOFT UNIFIED" & "DIGITAL STRATEGY" PER 12 MESI. CIG N. A02538A524 - CUP N. H81J22000100006.

tra

L'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT - che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT, Roma, Via Cesare Balbo 16, codice fiscale n. 80111810588, partita I.V.A. n. 02124831005, rappresentato dal Direttore della Direzione centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP) dott.ssa Sara Zaccaria, domiciliata per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16;

E

la Società **MICROSOFT S.r.l.**, che da qui in avanti sarà indicata più brevemente come Società, con sede legale in Milano, C.A.P. 20154 Viale Pasubio n. 21, codice fiscale 08106710158, P. IVA 08106710158 rappresentata da _Vincenzo Esposito in qualità di legale rappresentante, domiciliato/a per la carica presso la sede societaria

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a. dal D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, nel seguito "Codice";
- b. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- c. dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, privacy e sicurezza;
- d. dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- e. dalle clausole del presente atto;
- f. dal Capitolato tecnico.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'acquisizione ha per oggetto l'affidamento dei servizi di seguito indicati.

• Supporto Microsoft Unified (Supporto Tecnico Microsoft) per 12 mesi
• Digital Strategy - servizio di consulenza Microsoft" a consumo della durata di 12 mesi

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni, i termini e i livelli di servizio stabiliti nel presente contratto e nel capitolato tecnico e nell'Offerta economica del Fornitore, comprese le Condizioni generali di erogazione dei Servizi, (di seguito "Offerta") rif. FY24 7-35QSWF6HV7 che ne costituiscono **parti integranti anche se non materialmente allegati** nonché secondo termini e condizioni previsti nel documento Statement Of Work "Digital Strategy" V2 del 09/11/2022 e nel documento Enterprise_Services_Description_of_Serviceche costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 3 - DURATA

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo scadere dei 12 mesi decorrenti dalla data di stipula.

ARTICOLO 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL CONTRATTO DELLA SOCIETÀ

Il Responsabile unico del progetto (RUP) è **Alessandro Ghizzoni**, e-mail: alessandro.ghizzoni@istat.it.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), preposto alla vigilanza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, è **Mario Magarò**, e-mail: magarò@istat.it.

Il Responsabile unico del progetto e il Direttore dell'esecuzione del contratto dovranno curare i rapporti diretti con il Responsabile del contratto della Società. Tutte le comunicazioni ufficiali inerenti lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto dovranno essere scambiate tra le suddette figure.

I suddetti Responsabili dovranno concordare il piano esecutivo delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Entro n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, la Società dovrà comunicare all'ISTAT il nominativo ed i riferimenti del proprio rappresentante designato quale Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, che assumerà il ruolo di referente unico per ISTAT per tutte le attività amministrative e contrattuali. Tale referente non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per ISTAT. Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto dovrà essere reperibile telefonicamente e partecipare alle riunioni su richiesta di ISTAT con un preavviso massimo di n.3 (tre) giorni lavorativi.

Il DEC provvederà: al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Contratto; ad assicurare la regolare esecuzione del Contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; a svolgere tutte le attività che si rendano opportune per il perseguimento dei compiti assegnatigli.

Eventuali sostituzioni del DEC che dovessero verificarsi nell'arco di vigenza contrattuale verranno tempestivamente comunicate dall'ISTAT alla Società. Parimenti, la Società deve comunicare tempestivamente all'ISTAT l'eventuale sostituzione del referente per le attività, che può avvenire solo su motivate ragioni.

Le attività svolte dovranno risultare da apposito verbale, che, redatto dal DEC e controfirmato dal Responsabile del contratto della Società, dovrà essere prodotto in sede di rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni e "nulla osta" al pagamento da parte della competente struttura dell'ISTAT.

ARTICOLO 5 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'ISTAT, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva la facoltà di imporne alla Società l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, a norma di quanto previsto nell'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023. In tal caso la Società non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 6 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI

L'Istat effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.

Tali verifiche constateranno il rispetto dei servizi erogati, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico.

La Società trasmetterà trimestralmente al Direttore dell'esecuzione del contratto il report sull'utilizzo dei servizi.

L'Istat si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, che dovrà essere inviato alla Società entro 10 giorni dal termine di ogni trimestre.

Tutti gli eventuali oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico della Società. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 7 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del contratto è pari a € **475.800,00=** (Euro quattrocentosettantacinquemilaottocento/00), I.V.A. inclusa (€ 390.000,00 più € 85.800,00 di I.V.A.).

L'importo, I.V.A. esclusa è ripartito come da **offerta economica della Società** (che, seppur non allegata, costituisce **parte integrante** del presente contratto) nel modo seguente:

Descrizione	Costo totale I.V.A. esclusa
Supporto Microsoft Unified - Servizio base - Problem Resolution Hours	€ 195.000,00
Supporto Microsoft Unified - Servizio base - Customer Success Account Manager	
Supporto Microsoft Unified - Servizio base - Service Hub (Technical training/case management)	
Supporto Microsoft Unified - Servizio base - Advisory Support	
Supporto Microsoft Unified- Servizi proattivi - Offline/Online Assestments	
Supporto Microsoft Unified- Servizi proattivi - Workshops/Education	
Supporto Microsoft Unified - Servizi proattivi - EDE Enhanaced Designated Engineering	€ 105.000,00
Digital Strategy - Domain Solution Architect	€ 6.720,00
Digital Strategy - Senior Consultant	€ 72.000,00
Digital Strategy - GD Offshore Project Manager	€ 2.812,00
Digital Strategy - Senior Project Manager	€ 8.468,00

I prezzi offerti dalla Società si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, e comprendono ogni spesa principale e accessoria o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio della Società, tutti gli oneri che gravano su di essa Società per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che seguirà i lavori e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'ISTAT e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'I.V.A.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, dovesse determinarsi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, il corrispettivo sarà adeguato, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b del D.lgs n. 36/2023.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del presente contratto, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n.36/2023, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Inoltre, la Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Società delle inadempienze ad essa segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro avrà dichiarato che la Società si sia posta in regola, senza che questa possa vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

È a carico della Società l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'ISTAT, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'ISTAT da qualsivoglia onere e responsabilità.

La Società riconosce all'ISTAT la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall'ISTAT non idonee all'esecuzione del servizio. In tal caso la Società si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione via pec da parte dell'ISTAT e a garantire la continuità del team di lavoro.

ARTICOLO 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Società potrà emettere la fattura elettronica solo ed esclusivamente a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese secondo il piano di fatturazione che sarà predisposto dalla Società e approvato dal RUP all'attivazione dei servizi in coerenza con le prenotazioni di budget effettuate dalla competente struttura ISTAT.

La fatturazione (separata per quanto di riferimento del progetto NDC che si riferisce ai fondi PNRR) sarà articolata sulle seguenti tre diverse modalità:

- all'attivazione del servizio (avvio del contratto)
- semestrale anticipata
- a consumo.

Di seguito il prospetto di fatturazione, con gli importi stimati (IVA esclusa):

- all'attivazione del Servizio Microsoft Unified Support € 116.000,00 (alla data di attivazione del contratto)
- fondi PNRR (NDC) Servizio Microsoft Unified Support - Quota Semestrale Anticipata 2023 - € 73.835,00 (alla data di attivazione del contratto)
- Servizio Microsoft Unified Support - Quota Semestrale Anticipata 2023 - € 17.000,00€ (alla data di attivazione del contratto).
- fondi PNRR (NDC) Servizio Microsoft Unified Support - Quota Semestrale Anticipata 2024 - 93.165,00€ (alla data di inizio del secondo semestre contrattuale)
- Servizio Digital Strategy - Fatturazione a Consumo periodo 2024 - € 90.000,00 (massimale).

La Società dovrà emettere, secondo quanto previsto dalla Legge del 24/12/2007 n. 244 e D.M. del 3 aprile 2013 n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e dal successivo D.L. del 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, le fatture elettroniche rispettando le specifiche operative, le regole tecniche e linee guida contenute negli Allegati A, B, C, D, E al D.M. n. 55/2013.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA, Servizio PBC - C.F. 80111810588, P.I. 02124831005 e spedite all'ISTAT attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) della fatturazione elettronica, avendo cura di inserire il codice IPA **KJBNQY**

Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT

Codice Univoco Ufficio: KJBNQY

Nome dell'Ufficio: Servizio PBC

Codice fiscale del servizio di F.E.: 80111810588

Ultima data validazione del C.F.:07/07/2014

Data di avvio del servizio: 31/03/2015

Regione dell'Ufficio: Lazio

Provincia dell'Ufficio: RM

Comune dell'Ufficio: Roma

Indirizzo dell'Ufficio: Via Cesare Balbo 16

Cap dell'Ufficio: 00184

Si precisa altresì che nelle fatture dovrà essere riportata la dicitura “I.V.A. - Split payment”.

Ciascuna fattura elettronica emessa verso la PA dovrà necessariamente contenere altresì il codice identificativo di gara (C.I.G.) - eccezione fatta nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136.

Per quanto concerne la fatturazione dei servizi per il progetto NDC - National Data Catalog- la documentazione contabile dovrà recare obbligatoriamente le seguenti informazioni per ognuno dei campi richiamati in tabella

Campi	Informazioni da riportare
Dati relativi alla trasmissione	Codice IPA dell'Istat: KJBNQY
Dati del Cedente	Dati anagrafici e quelli relativi alla sede della Società, ragione sociale, CF / P.IVA dell'emittente fattura
Dati del cessionario/committente	
Dati generali del documento	Data, il numero e l'importo totale del documento
Dati del contratto	Identificativo del contratto: _____ data di stipula del contratto _____ CIG A02538A524
OGGETTO da inserire nella sezione “Causale”	PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) – Contratto del _____, CIG A02538A524 - CUP H81J22000100006
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura	Descrizione sintetica delle attività effettuate con indicazione del periodo di riferimento. La descrizione dovrà contenere tutti i seguenti riferimenti: - Missione - componente - misura - Eventuale fase del piano delle attività e relativo identificativo - Riferimento al n. SAL Contrattuale (es. SAL Mese Anno) - prot. e data del documento di autorizzazione alla fatturazione
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura	Indicazione dell'aliquota IVA prevista e del regime fiscale applicato (riferimento normativo), indicando l'applicazione dello split payment (“S”) in caso di prestazioni soggette ad IVA
Dati relativi al pagamento	Indicazione delle modalità di pagamento, dell'importo, dell'istituto bancario, del codice IBAN (che deve coincidere con quello comunicato alla Stazione appaltante in sede di tracciabilità dei flussi finanziari).

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché la corretta spedizione delle medesime costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'ISTAT. Pertanto, qualora le fatture non riportino i riferimenti sopra indicati, l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto dei tempi di pagamento e nulla codesta Società potrà pretendere per tale inosservanza.

Al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura al relativo atto contrattuale, si richiede di inserire su ciascuna fattura elettronica i seguenti riferimenti:

- il numero di repertorio, la data del contratto e il CIG;

- la tipologia di attività fatturata;
- il periodo di competenza.

La fattura potrà essere liquidata solo a fronte del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare (avente una validità di 120 giorni dalla data del rilascio da parte dell'ente certificatore così come previsto dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69) da acquisire anche per il subappaltatore (in presenza di subappalto), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'ISTAT, non produrrà alcun interesse. L'ISTAT, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (I.V.A. inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ISTAT applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

La Società potrà emettere la/e fattura/e relativa/e al/i corrispettivo/i contrattuale/i, a pena di irricevibilità della/e stessa/e, solo ed esclusivamente a seguito del completamento delle verifiche ed approvazioni di competenza dell'ISTAT previste dal presente Contratto. Qualora la Società abbia emesso la/e fattura/e precedentemente al rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, essa/e verrà/anno considerata/e sospesa/e senza che decorra alcun termine dalla sua ricezione da parte dell'ISTAT.

Il pagamento del/i corrispettivo/i sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di trasmissione certificata all'ISTAT, da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, delle fatture elettroniche, emesse nei tempi dovuti e, in ogni caso, previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali.

Qualora siano decorsi 30 (trenta) giorni senza che si sia dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'ISTAT dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa a lui non imputabile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche introdotte dalla Legge del 9 novembre 2012, n. 192, non saranno considerati imputabili all'ISTAT e non consentiranno alla Società di avanzare pretese per il pagamento di eventuali interessi di mora:

- a) la mancata e/o la ritardata emissione e/o la non conformità del servizio e/o l'inadeguatezza di note di credito, che non abbia consentito all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi;
- b) il ritardo e/o la mancanza e/o la non conformità e/o l'inadeguatezza della documentazione, delle rendicontazioni e degli altri adempimenti cui è tenuta la Società ai sensi del presente Contratto (es. DURC negativo, irregolarità fiscali risultanti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per importi superiori a € 5.000,00, ecc...);
- c) i ritardi derivanti da contestazioni sulle penali;
- d) qualunque altra causa non riconducibile in modo diretto all'ISTAT.

La Società prende atto che la mancata emissione delle fatture così come sancito nel presente articolo non consentirà all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi contrattuali; in tal caso ogni eventuale ritardo, seppure concomitante con altre circostanze, non potrà essere imputato all'ISTAT.

L'ISTAT non potrà, infatti, essere chiamato a rispondere degli eventuali problemi e dei ritardi che si dovessero verificare nei procedimenti di pagamento qualora dipendano da variazioni del conto corrente dedicato non comunicate tempestivamente o correttamente dalla Società all'ISTAT medesimo.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi quelli relativi al mancato pagamento del/i corrispettivo/i contrattuale/i, la Società potrà ritardare o sospendere la/e prestazione/i prevista/e nel presente contratto. Qualora la Società si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dall'ISTAT mediante recesso unilaterale.

L'ISTAT opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 % che verrà liquidata solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva come previsto dall'art 11, comma 6, del d.lgs n. 36/2023.

ARTICOLO 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., possono essere disposti mediante:

ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO N. 0122386023 presso Citibank N.A. - Filiale di Milano IBAN IT12P035660160000122386023;

Le persone delegate ad operare sul sopra indicato C/C BANCARIO sono le seguenti:

Lisa Wagner data di nascita 3 dicembre 1961 a Washington USA (codice fiscale in corso di attribuzione).

Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopraindicati dovrà essere comunicata all'Istat a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della Società allegando copia fotostatica del documento d'identità.

Il **CIG** (Codice Identificativo Gara) da riportare nei bonifici bancari o postali, ai sensi dell'all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., è il seguente: **n. A02538A524**.

La Società ha l'obbligo di esibire all'ISTAT gli eventuali contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/i e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell'esecuzione del presente contratto, al fine di verificare che nei rispettivi contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

La Società assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.

Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della suddetta legge siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETÀ

La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel

Capitolato tecnico e nel presente contratto nonché nelle **Condizioni generali di erogazione dei Servizi** di cui alle offerte ivi richiamate per costituirne parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati.

La Società si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che, ove applicabili, dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'ISTAT.

I servizi oggetto dell'acquisizione dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione dell'ISTAT alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico.

La Società si obbliga a consentire all'ISTAT di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ISTAT e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte della Società dei predetti obblighi, l'ISTAT, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. L.vo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare all'Istat (in qualità di stazione appaltante), una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare all'Istat (in qualità di stazione appaltante), una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, la Società deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'ISTAT e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante www.istat.it alla voce "Amministrazione trasparente", "Atti generali".

In caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, l'ISTAT procederà alla risoluzione del Contratto, salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e affidamento, in danno della Società medesima, dell'esecuzione dell'appalto ad altra Impresa di propria fiducia scelta con procedura di urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'ISTAT saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della Società medesima.

ARTICOLO 13 - PATTO D'INTEGRITÀ

Il Patto di Integrità sottoscritto in data 14.12.2023, **allegato al presente contratto quale parte integrante** dello stesso, stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ISTAT e della Società di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno, come previsto dalle vigenti norme anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed eventuali consulenti della Società impiegati ad ogni livello nell'esecuzione ed erogazione dei servizi, sono consapevoli del predetto Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute.

La Società accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto d'Integrità, comunque accertato dall'ISTAT, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'ISTAT nella misura del 5% (cinque per cento) del valore dell'appalto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'ISTAT per n. 3 (tre) anni;
- ogni altra ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 14 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la Società ha costituito una cauzione di € 19.500,00= (Euro diciannovemilacinquecento/00), ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, mediante fideiussione bancaria prestata da Zurich Insurance pbc la quale si costituisce fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la somma predetta.

In forza della presente garanzia, il fideiussore resta impegnato a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro quindici giorni e fino alla concorrenza della somma suindicata, l'importo che l'ISTAT dichiarasse dovuto da parte della Società appaltatrice per inadempienze contrattuali.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

La predetta fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ISTAT,

senza che, per tale obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT, al termine delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 15 - PENALI

Limitatamente ai servizi "Microsoft Unified Support" l'ISTAT potrà applicare alla Società, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo correlato a ciascun servizio previsto nel presente atto, rispetto a termini previsti nel capitolato tecnico, una penale giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale complessivo al netto dell'I.V.A. sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale citato, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora la fornitura citata non risponde ai requisiti tecnici e alle caratteristiche richieste secondo quanto previsto da questo contratto, dal Capitolato tecnico e dall'offerta del fornitore, l'ISTAT si riserva la facoltà di applicare, in ragione della loro gravità, una penale fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo del contratto. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'ISTAT si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale sopra stabilita, dovranno essere contestati alla Società per iscritto dall'ISTAT. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'ISTAT la Società dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, la Società si impegna espressamente a rifondere all'ISTAT l'ammontare di eventuali oneri che l'Istituto dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stessa.

L'ISTAT, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'art. 15, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento della penale sopra indicata non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento delle ulteriori obbligazioni previste dal contratto.

A norma del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, la mancata produzione della relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D. L. 31 maggio 2021, n. 77 (v. art. 12 del presente contratto) comporta, oltre all'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC, l'applicazione della penale giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non potranno in ogni caso superare il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale. L'ISTAT, inoltre, non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di euro 10,00= (euro dieci/00).

A norma del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, la mancata produzione della relazione di cui all'art. 47, comma 3-bis, del D. L. 31 maggio 2021, n. 77 (v. art. 12 del presente contratto) comporta l'applicazione della penale giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non potranno in ogni caso superare il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale.

L'ISTAT non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di euro 10,00.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Società dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è allegata alla lettera di invito a presentare offerta che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

L'ISTAT tratta i dati forniti dalla Società, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'ISTAT potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del contratto, la Società, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella lettera a presentare offerta e sopra richiamate.

La Società prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'ISTAT. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), la Società prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'ISTAT, nella sezione relativa alla trasparenza.

In ragione dell'oggetto del contratto, le Parti concordano che, nel caso in cui dovesse verificarsi trattamento dei dati personali, la Microsoft effettuerà tale trattamento in qualità di responsabile del trattamento e secondo quanto previsto nell'Atto di Designazione del Responsabile del Trattamento allegato al presente Contratto.

Nel caso in cui la Società violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, si applicherà quanto previsto dall'art. 82 del GDPR.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ISTAT, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i tre anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'ISTAT di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio e per i dati aggregati raccolti e gestiti in forma anonima.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'ISTAT è a conoscenza che la Società è titolare di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale esistente in relazione ai servizi oggetto del presente contratto.

I servizi sono coperti dal diritto d'autore della Società, pertanto, la stessa si riserva tutti i diritti che le spettano per legge, anche se non specificati nel presente contratto.

Microsoft assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

La Società si impegna a manlevare e tenere indenne l'ISTAT da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente fatto salvo quanto di seguito stabilito.

Qualora venga promossa nei confronti dell'ISTAT azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dalla Società Microsoft quest'ultima difenderà e terrà indenne l'ISTAT, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ISTAT.

La Società Microsoft difenderà ISTAT nel caso in cui terzi, che non siano consociate di ISTAT propongano un reclamo con il quale sostengano che un Prodotto, un Fix o il Materiale Fornito con i Servizi, reso disponibile da Microsoft dietro pagamento di un corrispettivo, violi i loro diritti di brevetto, di copyright o di marchio oppure faccia un utilizzo illecito di un loro Segreto Commerciale. Microsoft pagherà, inoltre, l'importo liquidato in una sentenza definitiva di condanna (o in un accordo transattivo al quale Microsoft abbia prestato il proprio consenso).

Resta inteso che le obbligazioni di Microsoft non troveranno applicazione qualora il reclamo o la sentenza sia basata su:

1. Dati della Società, software non Microsoft, modifiche, specifiche tecniche o materiali che la Microsoft fornisce o rende disponibili per un Prodotto, un Fix o un Materiale Fornito con i Servizi;
2. combinazione da parte della Microsoft di un Prodotto, un Fix o un Materiale Fornito con i Servizi con prodotti, dati o processi aziendali non Microsoft oppure l'utilizzo di prodotti, dati o processi aziendali non Microsoft;
3. utilizzo da parte della Microsoft di marchi di Microsoft o utilizzo o redistribuzione di un Prodotto, di un Fix o di un Materiale Fornito con i Servizi in violazione del presente contratto o di qualsiasi contratto che ne incorpori le condizioni oppure
4. utilizzo da parte della Microsoft di un Prodotto, di un Fix o di un Materiale Fornito con I Servizi dopo che Microsoft abbia comunicato alla Microsoft di interrompere detto utilizzo a causa di un reclamo di terzi.

ISTAT dovrà rimborsare a Microsoft i costi o i danni che derivino dalle azioni sopra indicate

Qualora abbia ragione di ritenere che un Fix o un Materiale Fornito con i Servizi possa violare o appropriarsi in modo indebito dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, Microsoft cercherà di: (1) ottenere per ISTAT

il diritto di continuare a utilizzare il Fix o il Materiale Fornito con i Servizi oppure (2) modificarlo o sostituirlo con altri aventi funzionalità equivalenti in modo che non violi i diritti di terzi, comunicando a ISTAT stessa di interrompere l'utilizzo della versione precedente; ISTAT sarà tenuta ad ottemperare immediatamente a tale richiesta. Qualora le suddette opzioni non risultino ragionevoli per Microsoft dal punto di vista commerciale o qualora richiesto da un ordine giudiziario o di altra autorità competente, Microsoft potrà risolvere la licenza o porre fine ai diritti di accesso di ISTAT (oppure, nel caso di determinati Materiali Forniti con i Servizi, i diritti di titolarità vantati da ISTAT) per il Fix o il Materiale Fornito con i Servizi. Microsoft comunicherà tale evenienza a ISTAT e rimborserà gli eventuali importi pagati da ISTAT per i diritti associati al Fix o al Materiale Fornito con i Servizi.

L'ISTAT si impegna a informare prontamente per iscritto Microsoft delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e nonché a (1) concedere a Microsoft il controllo esclusivo sulla difesa o sull'accordo transattivo di tale reclamo e (2) fornire ragionevole assistenza nella difesa del reclamo. Microsoft rimborserà a ISTAT tutte le spese, esposte in misura ragionevole, sostenute per fornire tale assistenza.

ARTICOLO 19 - DANNI

Ove sussistano i presupposti per l'espletamento dell'azione di risarcimento, La Società sarà illimitatamente responsabile per ogni danno causato con dolo o colpa grave ed in tutti i casi previsti da norme inderogabili di legge. In tutti gli altri casi la responsabilità per i danni conseguenti all'inosservanza degli obblighi assunti sarà limitata all'importo complessivo pari a quello contrattuale.

ARTICOLO 20 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, l'ISTAT ha diritto nei casi di:

- a) giusta causa
- b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 5, D.lgs. n. 36/2023;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, la Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ISTAT che effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE

Nel caso in cui l'ISTAT accerti un grave inadempimento della Società ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti alla Società e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali la Società dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, l'ISTAT ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto (ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ.), di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto e, altresì, qualora l'ammontare delle penali maturate dalla Società superi il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale.

L'ISTAT potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere la Società;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti nel presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari al codice di comportamento adottato dall'ISTAT;
- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'ISTAT il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, D.lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ISTAT. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, l'ISTAT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 23 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'ISTAT per legge.

Ai fini del versamento dell'I.V.A. per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

La Società dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico della Società medesima.

ARTICOLO 24 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 25 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

La Società riconosce che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo fin dalla data della sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT soltanto dopo l'approvazione e la firma dei propri organi competenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 2 “Oggetto del contratto e modalità di esecuzione del servizio”, art. 3 “Durata”, art. 6 “Verifica di conformità di servizi”, art. 7 “Importo del contratto”, art. 9 “Fatturazione e pagamenti”, art.10 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, art. 14 “Garanzia definitiva”, art. 15 “Penali”, art. 16 “Trattamento dati personali”, art. 17 “Obblighi di riservatezza”, art. 19 “Danni”, art. 20 “Recesso”, art. 21 “Risoluzione”, art. 22 “ Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 24 “Foro esclusivo”.

LA SOCIETA'

il legale rappresentante

INDICE

ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 3 - DURATA

ARTICOLO 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL CONTRATTO DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 5 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

ARTICOLO 6 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI

ARTICOLO 7 - IMPORTO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

ARTICOLO 9- FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ARTICOLO 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 13 - PATTO D'INTEGRITÀ

ARTICOLO 14 - GARANZIA DEFINITIVA

ARTICOLO 15 - PENALI

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

ARTICOLO 19 - DANNI

ARTICOLO 20 - RECESSO

ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

ARTICOLO 23 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

ARTICOLO 24 - FORO ESCLUSIVO

ARTICOLO 25 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

N.B. Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale